

Pubblicato il 15/02/2021

N. 00733/2021 REG.PROV.CAU.

N. 06320/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6320 del 2020, proposto dal

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi in modalità telematica, il Cons. Raffaello Sestini e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell'udienza;

Considerato che la riproposizione della delicata questione concernente la obbligatoria coincidenza temporale tra la durata quinquennale della licenza di porto d'armi e il termine di validità del certificato di idoneità psicofisica del richiedente, sulla quale questa Sezione si è peraltro già recentemente pronunciata, necessita di un adeguato approfondimento in sede di merito, con particolare riguardo ai casi, quali quello in esame, concernenti persone in età avanzata;

Rilevato che ai fini della presente fase cautelare assume rilievo dirimente il superiore interesse alla pubblica incolumità mediante la garanzia del possesso dei requisiti psicofisici necessari, al fine di scongiurare il rischio di incidenti o di abusi nell'uso delle armi;

Ritenuto che alla stregua delle pregresse considerazioni la domanda cautelare deve essere accolta, ma sussistono motivate ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende gli effetti della sentenza appellata (Ricorso numero: 6320/2020).

Compensa le spese della presente fase cautelare,

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

L'ESTENSORE

Raffaello Sestini

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.